

Roma, 21 settembre 2001

Prot. n. 1323/2001

Ai Consigli  
degli Ordini regionali  
degli Assistenti Sociali  
LORO SEDI

*Oggetto:* Trasmissione nota di indirizzo "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

Documento n. 2: *Indicazioni comportamentali uniformi ai Consigli Regionali in ordine alla formazione, tenuta e pubblicità dell'Albo professionale."*

Si trasmette il documento in oggetto approvato definitivamente dal Consiglio Nazionale il 15 settembre 2001, che fa seguito al Documento n. 1 *"Tutela delle persone e di altre persone rispetto al trattamento dei dati personali Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni. Documento n°1 di indicazioni comportamentali uniformi ai Consigli Regionali e agli Assistenti Sociali"* inviato in data 10 febbraio 2001.

I Consigli Regionali sono invitati ad uniformarsi alle indicazioni date e a far pervenire alla Commissione Osservatorio Codice deontologico e disciplina eventuali commenti al Documento.

Si prega di voler assicurare, stesso mezzo, la avvenuta ricezione del documento.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i migliori saluti.

Il Presidente  
Commissione Codice Deontologico  
e Disciplina  
A.S. Milena Diomede Canevini

Il Presidente  
A.S. Paola Rossi

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

DOCUMENTO n. 2: Indicazioni comportamentali uniformi ai Consigli Regionali in ordine alla formazione, tenuta e pubblicità dell'albo professionale.

## **1.- PREMESSE.**

**1.1** Nel Documento n. 1 inviato agli Ordini Regionali in data 10 febbraio 2001 è stato richiamato che la normativa di garanzia del trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale è contenuta nella Legge 31.12.1996 n. 675, nei Decreti Legislativi emanati in attuazione della Legge delega 31.12.1996 n. 676, nei *Provvedimenti* e nelle varie *Autorizzazioni generali* del Garante la protezione dei dati personali; e che ai fini dell'interpretazione della complessa normativa sono utili gli ulteriori numerosi atti del Garante quali: *Autorizzazioni particolari, pareri preventivi, decisioni dei ricorsi* ecc, che si auspica verranno prossimamente raccolti in un Testo Unico.

Nello stesso Documento n. 1 sono stati richiamati il significato e il contenuto che la normativa attribuisce ai termini *trattamento dati, dati personali, dati sensibili, titolare del trattamento, responsabile del trattamento interessato al o dal trattamento, comunicazione dei dati, diffusione dei dati*.

Si ritiene pertanto di non riportarli ulteriormente, unitamente alle altre indicazioni contenute nel Documento n. 1, la cui conoscenza si dà per acquisita.

**1.2.** La normativa generale sulla tutela dei dati personali non contiene indicazioni espressamente riferite agli Albi professionali; né risulta che il Garante abbia adottato provvedimenti e/o emesso autorizzazioni generali o particolari espressamente riferite agli Albi.

Le modalità di formazione, tenuta e pubblicità degli Albi e di trattamento dei dati personali degli iscritti che rispettino il diritto delle persone alla tutela della riservatezza vanno pertanto desunte dalla complessa normativa, spesso di non agevole interpretazione, e dalle risposte del Garante a quesiti posti da alcuni Ordini ed Associazioni professionali di liberi professionisti che possono essere utilizzate anche per l'Albo degli Assistenti Sociali, non essendo a ciò di ostacolo la circostanza che vi siano iscritti professionisti che esercitano l'attività sia in regime libero professionale sia in regime di lavoro dipendente pubblico e/o privato.

Relativamente agli Assistenti Sociali non risulta che il Garante si sia pronunciato al di là della risposta alla richiesta dell'Ordine della Regione Lazio di indicazioni sulla pubblicità del proprio Albo professionale. Le indicazioni del Garante vengono riportate nella trattazione dell'argomento specifico della pubblicità dell'Albo e degli atti ad esso connessi.

- 1.3.** Richiamate tali opportune premesse possono formularsi le seguenti indicazioni comportamentali generali la cui osservanza possa garantire ciascun Ordine Regionale dal non incorrere in violazioni della normativa di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, e si suggerisce l'opportunità che ciascun Ordine Regionale, ove non vi abbia ancora provveduto, adotti un "*Regolamento*" che le recepisca eventualmente adeguandole alla propria situazione e/o struttura.

## **2. INDICAZIONI COMPORTAMENTALI.**

Sono riferite in particolare:

- alla raccolta dei dati personali di ciascun iscritto;
- al *titolare* e al *responsabile* del trattamento dei dati personali;
- alla *custodia* dei dati personali;
- alla *pubblicità* dei dati personali e dell'Albo.

### **2.1.- Raccolta dei dati personali di ciascun iscritto.**

I dati personali degli iscritti all'Albo degli Assistenti Sociali sono contenuti nella domanda di iscrizione e negli atti e documenti allegati alla stessa, eventualmente integrati dai dati ulteriori indicati in atti e documenti via via acquisiti, raccolti nel fascicolo personale che deve considerarsi parte integrante dell'Albo.

Tali atti e documenti normalmente non contengono "*dati sensibili*" (*dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell'interessato*) non essendo richiesti come tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo né dalla Legge 84/93 istitutiva né dal D.M. Grazia e Giustizia 11.10.1994 n. 615 che, tra l'altro, regola l'iscrizione all'Albo (art. 9).

"*Dati sensibili*" potrebbero tuttavia essere spontaneamente indicati dall'interessato nella domanda di iscrizione o contenuti nei documenti allegati alla stessa o in atti e documenti acquisiti o pervenuti successivamente durante il periodo di iscrizione e fino alla cancellazione.

I dati personali devono essere raccolti e registrati con le modalità stabilite all'art. 9 della Legge 675/96.

## **2.2.- Titolare e Responsabile del trattamento dei dati degli iscritti.**

*Titolare* del trattamento è ciascun Ordine Regionale e per esso il Consiglio di ciascun Ordine Regionale. Ad esso competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali ivi compreso il profilo della sicurezza e gli obblighi della notificazione prevista dall'art. 7 della Legge 675/96 quando necessaria.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2. lett. a) della Legge 675/96 il Consiglio dell'Ordine Regionale può designare quale *incaricato* del trattamento dei dati persona diversa dal *titolare*.

La designazione dell' *"incaricato"* del trattamento dei dati personali degli iscritti può essere effettuata sia in via generale nel suggerito *"Regolamento"* sia di volta in volta.

Nel caso di designazione di un *"incaricato"* del trattamento dei dati questo deve essere *"nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza... Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti"* (art. 8 Legge 675/96).

Al *titolare* e/o all'eventuale *preposto* al trattamento dei dati personali dei professionisti iscritti all'Albo competono tutte le operazioni indicate all'art. 1 comma 2. lett. b) della Legge 675/96 in particolare:

- la raccolta,
- la conservazione,
- la registrazione,
- l'estrazione,
- l'utilizzazione,

- la comunicazione,
- la diffusione,
- la cancellazione,

dei dati personali degli iscritti.

### **2.3.- Custodia dei dati personali.**

Le norme da osservarsi per la custodia dei dati personali degli iscritti all'Albo sono contenute nel D.P.R. 28.07.1999 n. 318 *“Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali e di custodia degli atti e documenti contenenti i dati”*.

Il Regolamento prescrive:

- che *“gli atti e documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate”*;
- che i dati sensibili devono, inoltre, essere *“conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura”* ;
- che *“l' accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi”* .

Le operazioni di custodia e sicurezza dei dati personali competono al *titolare* e/o al *responsabile* del trattamento.

#### **2.4.- Pubblicità dei dati personali e dell'Albo.**

Sotto un duplice profilo:

- mediante pubblicazione dell'Albo in apposito elenco o volume nel quale siano riprodotti i nominativi e altri dati personali (domicilio, numero telefonico ecc) degli iscritti e da inviarsi e/o mettere a disposizione degli stessi iscritti e di terzi, enti o privati;
- nel caso dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti previsto e regolato dalla *Legge 241/90* e successive modificazioni e integrazioni e dal *Regolamento emanato con D.P.R. 352/92* e successive integrazioni per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione di accesso, cosiddette norme sulla trasparenza amministrativa alle quali l'Ordine degli Assistenti Sociali è soggetto per la sua natura di ente pubblico.

**2.4.1.-** La pubblicità degli Albi professionali mediante pubblicazione degli stessi è stata oggetto di indicazioni da parte del Garante in *Risposte* date a specifici quesiti posti da parte di alcuni Ordini, Collegi e Associazioni di liberi professionisti.

In tali *Risposte* il Garante ha affermato e costantemente ribadito principi che possono così riassumersi:

- gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'Albo;
- la legge 675/96 non ha modificato la disciplina relativa alla pubblicità dell'Albo eventualmente contenuta nella legge istitutiva o nel regolamento di ciascun Albo professionale; pertanto ove tale legge o regolamento prevedano espressamente la pubblicità dell'Albo questa continua ad essere consentita, nei

limiti e con la modalità ivi previste, anche mediante rilascio di copia da parte dei relativi Consigli dell'Ordine a chiunque ne faccia richiesta;

- per altri Albi il regime naturale di pubblicità potrebbe essere desumibile da una ricostruzione sistematica di una disciplina specifica anche risalente a molti anni e anche se non recante puntuali disposizioni in proposito;
- ove non fosse possibile applicare tali presupposti la pubblicità degli Albi e dei dati in essi contenuti da parte degli Ordini può essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute agli articoli 12, 22, 23 e 27 della Legge 675/96.

Con particolare riferimento all'Albo degli Assistenti Sociali nella ricordata *"Risposta"* al quesito posto dall'Ordine della Lazio il Garante, richiamati tali principi, ha rilevato che la disciplina del loro settore (L. 84/93 e D.M. 615/96) *"non prevede alcun genere di pubblicità né vi sono altre fonti normative che disciplinano espressamente la pubblicità e la consultazione dell'albo o la sua conoscibilità da parte di altri soggetti pubblici o privati (ad esempio attraverso trasmissione di copie ad altre istituzioni)"* concludendo che allo stato *"in mancanza di una puntuale disposizione di legge o di regolamento che lo consenta non è possibile comunicare i dati contenuti nell'albo a soggetti privati"* senza il consenso dell'interessato e/o l'autorizzazione del Garante e suggerendo che *"l'Ordine potrebbe promuovere una opportuna integrazione della legge sulla professione di assistente sociale o del relativo regolamento in modo che attribuisca all'albo lo stesso regime che è riconosciuto espressamente per altri albi professionali"*.

Le limitazioni evidenziate dal Garante sono state rilevate con riferimento al caso di pubblicità dell'Albo e dei dati degli iscritti a soggetti *"privati"*.

**2.4.2.-** L'accesso all'Albo e ai documenti contenenti dati personali degli iscritti, è consentito dalla Legge 241/90 e da Regolamento D.P.R. 352/92 a chiunque sia

“portatore di un interesse personale e concreto e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, requisiti che devono essere espressamente e compiutamente indicati nella domanda di accesso.

E' compito del *titolare* e/o del *responsabile* del trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo verificare di volta in volta la sussistenza di tali requisiti nel richiedente l'accesso e, in caso negativo respingere la richiesta di accesso con provvedimento motivato, in caso positivo consentire l'accesso che comporta esame dei documenti consentiti che il responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del richiedente ed eventuale rilascio di copia.

**2.4.3.** - In attesa di più puntuali indicazioni da parte del Garante si ritiene intanto necessaria, all'atto della domanda e in ogni caso all'atto dell'iscrizione, l'acquisizione del consenso scritto dall'interessato all'uso dei dati personali per i soli fini istituzionali. A tale scopo si suggerisce la seguente formula: *“Dichiaro di essere stato/a preventivamente informato/a sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 e consento al loro trattamento ai sensi dell'art. 11 stessa legge per i soli fini istituzionali dell'Ordine nonché per la loro pubblicità sia mediante stampa e pubblicazione dell'Albo sia nei casi di accesso a soggetti privati in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti”*.